

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Elenco dei collaboratori e consulenti di Anci Digitale e per il conferimento dei relativi contratti.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 12/05/2020

Ultimo aggiornamento del 22/03/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi	2
Titolo I - L'Elenco	3
Art. 2 - Struttura dell'Elenco	3
Art. 3 - Presentazione della domanda e iscrizione	4
Art. 4 - Requisiti per la presentazione della domanda d'iscrizione	5
Titolo II - Le procedure di individuazione dei contraenti.....	6
Art. 5 - Procedura di conferimento dei contratti	6
Art. 6 - Servizio "Anci risponde"	7
Art. 7 - Stipula del contratto	8
Art. 8 - Verifica dell'esecuzione del contratto	9
Art. 9 - Trattamento dati	9
Art. 10 - Pubblicità.....	9

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi

1. Il presente Regolamento (di seguito, solo il "Regolamento") disciplina l'istituzione, l'implementazione e il funzionamento dell'Elenco dei collaboratori e consulenti (di seguito, anche solo l'"Elenco") di Anci Digitale spa (di seguito, anche solo "AD" o la "Società") e le procedure di conferimento, da parte della stessa, di contratti di lavoro autonomo, professionale o occasionale, anche come prestazione d'opera intellettuale, di consulenza, studio, ricerca, collaborazione, compresi i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del "Codice dei contratti pubblici" (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

2. Il Regolamento non si applica ai contratti di appalto o di concessione disciplinati, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di AD.

3. Sono, altresì, esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento le prestazioni autonome di tipo del tutto occasionale o episodico (ad es.: partecipazioni a seminari o convegni, singole docenze) o, previa specifica motivazione sul punto, quelle altamente specialistiche, nonché i conferimenti di incarichi in caso di urgenza non dipendente dalla Società.

4. Il Regolamento trova applicazione, in armonia e compatibilmente con le esigenze di efficienza, tempestività e fluidità dell'attività aziendale, nonché di più efficace conseguimento degli obiettivi e degli interessi della Società, in ragionevole attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Titolo I - L'Elenco

Art. 2 - Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è formato previa pubblicazione di uno o più avvisi sul sito della Società (www.ancidigitale.it), e, a decorrere dalla relativa operatività, anche sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, ed è articolato in sezioni per settori di competenza/attività/profilo professionale, nonché in eventuali livelli professionali.
2. Ove previsti per una o più delle sezioni, e salvo diverse previsioni negli avvisi, i livelli professionali sono, di regola, i seguenti:
 - ✓ **livello A:** esperienza professionale di almeno 10 anni nel settore di competenza; iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni; docenti universitari di prima o di seconda fascia;
 - ✓ **livello B:** esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore di competenza; iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni; ricercatori universitari;
 - ✓ **livello C:** esperienza professionale inferiore a 5 anni nel settore di competenza; iscrizione all'Albo professionale inferiore a 5 anni.
3. L'eventuale articolazione per livelli professionali ha la sola funzione di meglio organizzare l'Elenco e di facilitare l'attività istruttoria di AD, e non dà in ogni caso luogo a graduatorie o automatismi.
4. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità della propria attività, la Società può prevedere che una o più sezioni dell'Elenco siano ristrette e limitate ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nel o negli avvisi, le esigenze di AD.

Art. 3 - Presentazione della domanda e iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco le persone fisiche, che non siano titolari di rapporti di lavoro subordinato con la Società, le associazioni e le società di professionisti. È possibile presentare domanda di iscrizione all'Elenco senza limiti di tempo.

2. La domanda di iscrizione si effettua con autodichiarazione resa e sottoscritta, anche digitalmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In generale, il candidato:

- ✓ compila il *format* secondo le istruzioni contenute negli avvisi, indicando la o le sezioni per le quali richiede l'iscrizione e, ove richiesto, il livello professionale in base alle competenze professionali o scientifiche maturate;
- ✓ allega il *curriculum vitae* in formato europeo e un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ✓ autocertifica gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dai singoli avvisi;
- ✓ indica gli elementi curriculari o di esperienza ritenuti rilevanti ai fini delle eventuali attività istruttorie di AD;
- ✓ prende conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016.

3. La presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco equivale a espressa e integrale accettazione dei termini e condizioni di cui al Regolamento, del Codice di comportamento della Società, nonché delle altre norme interne in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e di conflitto d'interessi.

4. L'iscrizione all'Elenco non comporta in alcun modo aspettativa o diritto a ottenere incarichi.

5. La domanda è verificata da AD, che, in caso positivo, procede alla relativa iscrizione. AD procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine massimo di cui all'art. 3, comma 2, penultimo periodo dell'Allegato II.1 al Codice. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

6. L'interessato può chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Elenco. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

7. L'iscritto, a pena di cancellazione, è in ogni caso obbligato a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, le eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato. La Società si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Nel caso in cui si rilevi una difformità rispetto a quanto dichiarato, la Società procede alla cancellazione d'ufficio del soggetto dall'Elenco, previa comunicazione allo stesso, salva ogni altra azione a tutela di AD.

Art. 4 - Requisiti per la presentazione della domanda d'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi: a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; d) regolarità contributiva.

2. Nel caso di società di professionisti o associazioni professionali, le stesse devono avere sede legale nel territorio europeo e devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto precedente in capo ai propri soci e amministratori.

3. Gli avvisi di cui all'art. 2.1 stabiliscono i requisiti ulteriori di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'iscrizione nelle specifiche sezioni.

Titolo II - Le procedure di individuazione dei contraenti

Art. 5 - Procedura di conferimento dei contratti

1. Ai fini dell'individuazione del soggetto con cui stipulare uno dei contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Società può:

- a) nel caso di contratti di valore inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre IVA e accessori di legge, individuare direttamente il contraente tra i soggetti iscritti all'Elenco, motivando in ordine alle ragioni della scelta (ad esempio, a titolo esemplificativo, in ordine all'esperienza e alla competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto dello specifico incarico; alla pregressa proficua collaborazione con la stessa Società in relazione alla medesima questione o a questione affine; al costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali), e nel rispetto di un criterio di equa ripartizione degli affidamenti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento del contratto da affidare;
- b) nel caso di contratti di valore superiore alla soglia di cui alla lettera a), la Società procede mediante una procedura comparativa, previa pubblicazione di un avviso rivolto a tutti gli iscritti all'Elenco e contenente l'indicazione degli elementi essenziali del contratto da affidare, i requisiti richiesti per la partecipazione, i termini di presentazione delle domande (di

norma, e salvo motivati casi di maggiore urgenza, non inferiori a dieci giorni) e i criteri di massima per la valutazione comparativa.

2. Resta fermo che, qualora le esigenze aziendali, la complessità del contratto o la struttura del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, la Società, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere ad indagini di mercato al fine di individuare l'operatore affidatario anche tra soggetti non iscritti all'Elenco.

3. In caso di assenza di iscritti nell'Elenco per determinati settori di competenza, la Società può avvalersi degli elenchi o degli albi dei propri soci o degli enti dagli stessi controllati, previa intesa con gli stessi.

4. Ciascuna procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, secondo i processi aziendali, dell'Amministratore Unico o di quello Delegato, che contiene almeno: l'indicazione dell'esigenza societaria, le caratteristiche dell'incarico da affidare, le principali condizioni contrattuali, l'importo massimo stimato dell'affidamento, i criteri di scelta degli operatori da invitare e il tipo prescelto di procedura. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, la determina a contrarre è direttamente costitutiva dell'affidamento e ne individua l'oggetto, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Servizio "Anci risponde"

1. "Anci risponde" è un servizio di risposte a quesiti posti sui temi di interesse del sistema delle autonomie locali affidato direttamente a AD dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani-Anci. L'Elenco contiene una sezione specifica dedicata a tale servizio e articolata per settori tematici. La sezione "Anci risponde" dell'Elenco ha lo scopo di creare una *long list* di esperti cui attingere per le proprie necessità, a un costo fisso e predeterminato.

2. In considerazione della specificità del servizio, quindi:

- ✓ la richiesta di iscrizione per la sezione "Anci risponde" comporta la disponibilità a fornire assistenza - per le aree di competenza per le quali è richiesta l'iscrizione - nella predisposizione delle risposte ai quesiti, con preventiva, espressa accettazione delle condizioni e dei termini generali di svolgimento dell'attività, del compenso forfettario per quesito e del tetto annuale determinati nell'avviso iniziale o con quelli successivi;
- ✓ l'incarico di assistenza nella predisposizione di ciascuna risposta si intende perfezionato, per accettazione tacita e alle condizioni generali di cui sopra, trascorso 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta inviata da AD;
- ✓ la richiesta di assistenza conterrà esclusivamente l'oggetto del quesito cui dare risposta, mentre gli altri contenuti di cui al comma 4 dell'articolo 5 – ove non definiti negli avvisi – dovranno essere presenti negli atti societari, come da prassi interne;
- ✓ in particolare, la necessità del supporto specialistico nella predisposizione della singola risposta e le ragioni della selezione dell'esperto all'interno della *long list* risulteranno dagli atti interni formati sulla base dei flussi organizzativi aziendali.

Art. 7 - Stipula del contratto

1. Per la disciplina dei contratti di lavoro autonomo si rinvia alle disposizioni del Titolo III, Libro V, del codice civile, e alle altre norme di settore. L'efficacia del contratto è subordinata all'accertamento dell'effettivo possesso, da parte del soggetto selezionato, dei requisiti richiesti per l'affidamento dello stesso.

2. La Società può, in ogni momento, procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendacie ex art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,

anche in base a quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, AD recede dal contratto, ferma restando la richiesta dell'eventuale maggior danno.

3. L'efficacia dei contratti è comunque condizionata alle pubblicazioni di cui all'art. 15-*bis*, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (s.m.i.).

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione del contratto

1. I pagamenti sono subordinati alla verifica della corretta esecuzione del contratto nei modi e nei termini indicati negli avvisi o nei contratti medesimi.

Art. 9 - Trattamento dati

1. I dati personali dei soggetti che si candidano per l'iscrizione all'Elenco o che ricevono l'incarico sono trattati dalla Società per le finalità e nei modi consentiti dal regolamento UE n. 679/2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (s.m.i.), in base all'informativa allegata al Regolamento.

Art. 10 - Pubblicità

1. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.ancidigitale.it nella apposita sezione di "Società trasparente".